CAMERA DEI DEPUTATI N. 4369

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato APOLLONI

Istituzione di una zona franca nel comune di Thiene

Presentata il 27 novembre 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge è finalizzata alla creazione di una zona franca nel territorio del comune di Thiene.

Le « zone franche » costituiscono uno strumento di fondamentale importanza per il rilancio economico di uno strategico punto produttivo, anche per l'effetto trainante che esse determinano sui vari settori.

Le principali caratteristiche delle zone franche, localizzate in tutti i continenti, vengono solitamente raggruppate in tre categorie.

Nella prima rientrano quegli istituti volti a favorire la facilitazione dei consumi: si cerca in questo modo di migliorare le condizioni di vita di una determinata popolazione, nonché di incentivare i flussi turistici in quelle aree.

Nella seconda, invece, rientrano quegli istituti che mirano ad incrementare lo sviluppo dei traffici e del commercio internazionale. A volte esse svolgono le funzioni di transito e spedizione delle merci, altre volte quella di sviluppo delle vendite e di scambi commerciali con il resto del mondo.

Nella terza, infine, rientrano quegli istituti che mirano a favorire l'insediamento e la permeante localizzazione delle imprese in determinate zone: è questo un modo di incentivare lo sviluppo economico e commerciale di alcune zone.

Dall'analisi comparata di questi istituti, documentata in numerosi studi, emerge un dato incontestabile: gli Stati che vi hanno ricorso, con un uso razionale ed appropriato, ne hanno tratto vantaggi tanto economici quanto sociali.

Nel caso del comune di Thiene, la necessità della creazione di una zona franca, che corrisponda alle caratteristiche espresse dalla trilogia delle zone franche come sopra descritte, è prevalentemente

dovuta al fatto che esso risulta, da sempre, geograficamente e storicamente un importantissimo punto di riferimento per la sua famosa vivacità e tradizione commerciale per la popolazione altovicentina; in particolar modo, per coloro che scendevano dall'Altipiano di Asiago e dalle altre vallate limitrofe confluendo a Thiene, la quale costituisce tuttora un passaggio quasi obbligato per chi voglia solo dirigersi verso Vicenza e nel basso vicentino.

Al centro di un territorio gradualmente digradante verso la pianura, fin dal Medioevo e dalla prima età moderna, Thiene si è resa « ombelico » territoriale e snodo di traffici commerciali, punto di richiamo e di raccolta, di convergenza e di coordinamento.

Dalla millenaria tradizione del mercato dei bovini, l'importanza mercantile thienese ha registrato, non a caso, un importantissimo riconoscimento da parte del doge della Serenissima repubblica di Venezia, Agostino Barbarigo il quale, il 6 ottobre 1492, concesse alla città di Thiene il « mercato franco », ovvero esente da dazi. L'incredibile capacità produttiva thienese vede oggi una sala borse dei latticini, con relativo mercato, nella locale sede dell'Associazione commercianti.

Erede di una tradizione che viene tuttora annualmente festeggiata, appare quindi evidente che Thiene, crocevia di persone e di scambi, di commerci e di produzioni, potrebbe aumentare maggiormente lo sviluppo del territorio confinante anche in vista della creazione di nuovi posti di lavoro

L'istituzione della zona franca nel comune di Thiene si rende inoltre necessaria per dare impulso e nuova linfa alle attività commerciali, costituendo pertanto un formidabile strumento di propulsione per lo sviluppo socio-economico.

I requisiti di flessibilità d'uso che caratterizzano questo istituto giuridico ne fanno un mezzo idoneo per affrontare e risolvere situazioni di crisi endemiche, seppur piccole, derivanti da comportamenti distorti dell'investimento statale, e l'uso di questo strumento è stato non solo ampiamente utilizzato, ma anche sottolineato e segnalato in ambito internazionale per rilanciare economicamente i piccoli e medi centri dediti al commercio.

Inoltre l'istituzione di una zona franca esalta solitamente i flussi di merci in uscita, a tutto vantaggio della bilancia commerciale dell'intero Paese.

Com'è noto, con la locuzione « zona franca » vengono indicati alcuni istituti di diritto doganale, caratterizzati dall'applicazione ad un determinato ambito territoriale di un particolare regime di esenzione doganale, genericamente configurato come finzione giuridica di estraneità della porzione territoriale costituita in zona franca rispetto al territorio doganale dello Stato.

La finzione di extraterritorialità non comporta però la reale esclusione dall'ordinamento doganale dello Stato del territorio franco, ma significa solo che quest'ultimo, sebbene di fatto entro il territorio doganale, agli effetti dell'imposizione tributaria, è considerato fuori dalla linea doganale ordinaria, per essere assoggettato ad un regime speciale, che sostanzialmente consente di introdurre, depositare e, come in questo caso, di manipolare, trasformare e consumare le merci estere nella zona franca in esenzione da tributi e formalità doganali.

La possibilità delle merci, di provenienza intercomunitaria, di transitare in una zona franca da diritti doganali o di confine verso aree di mercato extracomunitarie non è misconosciuta a livello europeo, specie quando la sua localizzazione non si appalesi come elemento di turbativa dei mercati interni, ma interagisca sul livello dei traffici mercantili internazionali favorendone altresì lo sviluppo.

A tal proposito, la Comunità economica europea (CEE) ha emanato, già nel 1969, la direttiva 69/75/CEE, riguardante il regime delle zone franche, seguita dalla direttiva 77/388/CEE, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, e dai regolamenti approvati dal Consiglio dei ministri delle Comunità europee il 25 luglio 1988, i quali prevedono il riferimento non più

all'articolo 100, ma all'articolo 113 del Trattato sulla politica commerciale comune, sancendo così, anche giuridicamente, che le zone e i depositi franchi contribuiscono alla promozione del commercio estero e in particolare alla redistribuzione delle merci all'interno come all'esterno della Comunità.

Alle suddette direttive sono poi collegati i regolamenti (CEE) n. 1999/85, sul perfezionamento attivo, n. 2503/88 e n. 2561/90, sui depositi doganali, n. 2504/88 e n. 2562/90, sulle zone franche e sui depositi franchi.

L'esistenza di ben ventitré zone franche nel territorio dell'Unione europea è dunque chiaramente giustificata dall'interesse obiettivo di tutta la comunità alla costituzione di tali territori in regime di esenzione fiscale, considerato tra l'altro il fatto che, se da un lato l'attivazione di tali istituti non presuppone oneri d'investimento infrastrutturale, dall'altro, il gettito fiscale complessivo dello Stato in cui essa è istituita non diminuisce, avvantaggiandosi quest'ultimo delle entrate derivanti dalle nuove realtà produttive che nel frattempo sono state create.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Istituzione della zona franca).

1. Ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2562/90 della Commissione, del 30 luglio 1990, e successive modificazioni, n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, e successive modificazioni, e n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni, è autorizzata l'istituzione di una zona franca produttiva e commerciale nel comune di Thiene.

2. La zona franca è persona giuridica di diritto pubblico.

ART. 2.

(Nomina del direttore della zona franca).

1. La zona franca è amministrata da un direttore che ne ha la legale rappresentanza ed è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati.

2. Gli impiegati della zona franca sono nominati, previo concorso per titoli a livello regionale, dal prefetto di Vicenza nella sua qualità di commissario del Governo per la regione Veneto.

3. Il direttore adotta tutte le misure necessarie per l'amministrazione, il funzionamento e lo sviluppo della zona franca. In particolare:

a) è responsabile dell'esecuzione, nell'ambito della zona franca, dei lavori e dei progetti relativi allo sviluppo del commercio e dell'artigianato;

b) stabilisce, conformemente alle leggi dello Stato italiano, le condizioni di lavoro nella zona franca e presiede all'osservanza delle vigenti disposizioni dell'ordinamento italiano in materia di commercio nazionale ed estero;

c) emana le norme regolamentari che ritiene necessarie alla disciplina dell'esercizio delle proprie funzioni;

d) determina l'entità dei canoni di concessione e di affitto;

e) redige il bilancio consuntivo e quello preventivo autonomo della zona franca, che deve essere approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

f) presenta al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato un rapporto annuale sul funzionamento della zona franca.

ART. 3.

(Delimitazione territoriale della zona franca).

1. L'area costituita in zona franca è quella circoscritta negli attuali confini.

2. All'eventuale ampliamento dell'area della zona franca si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del direttore della zona franca.

ART. 4.

(Agevolazioni).

1. Alle attività commerciali, le quali non appartengano alla rete della grande distribuzione ed operino nella zona franca, sono riconosciuti i benefìci dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto.

2. Alle persone ed ai beni entro i confini della zona franca si applica la legge dello Stato italiano, di cui le autorità assicurano l'osservanza.

3. Le stesse autorità di cui al comma 2 applicano alle merci le leggi ed i regolamenti relativi ai controlli di sanità e di sicurezza.

ART. 5.

(Regime di zona franca).

1. Il regime di zona franca ha effetto nei riguardi dei diritti di confine e degli altri diritti doganali di cui all'articolo 34 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, ed ha, altresì, effetto:

a) nei riguardi degli importi compensativi monetari istituiti con regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971;

b) nei riguardi dell'imposta sul valore aggiunto, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

ART. 6.

(Tipologia delle merci ammesse nella zona franca).

1. Nella zona franca di cui all'articolo 1 sono ammesse le merci di ogni specie, di qualsiasi origine, provenienza o destinazione.

ART. 7.

(Esclusione dal regime di zona franca).

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, sentite le regioni interessate, può disporre l'esclusione dai benefìci previsti dal regime di zona franca delle merci o categorie di merci la cui produzione o lavorazione possa rilevarsi pregiudizievole all'economia dello Stato e della regione.

2. Sono altresì escluse dal regime di zona franca le attività commerciali che appartengano alla rete della grande distribuzione.

ART. 8.

(Introduzione delle merci estere nella zona franca).

1. Le merci estere introdotte nella zona franca possono essere dichiarate:

a) per l'importazione definitiva;

b) per l'importazione temporanea e la successiva riesportazione;

c) per la spedizione da una dogana all'altra;

d) per il trasporto;

e) per il deposito;

f) per la lavorazione.

ART. 9.

(Introduzione delle merci nazionali nella zona franca).

1. Le merci nazionali o nazionalizzate introdotte nella zona franca possono essere dichiarate:

a) per l'esportazione definitiva;

b) per l'esportazione temporanea e la successiva reimportazione;

c) per la circolazione;

d) per la lavorazione;

e) per il deposito.

ART. 10.

(Deposito delle merci).

1. Il deposito, il magazzinaggio, la manipolazione, la lavorazione e la trasformazione delle merci sono effettuati, nell'ambito della zona franca, in conformità dei regolamenti generali emanati dal direttore della zona franca stessa.

ART. 11.

(Violazioni doganali).

1. Le norme del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, relative alle violazioni doganali, sono applicabili compatibilmente con le disposizioni della presente legge.

2. Costituiscono, comunque, casi di contrabbando:

a) l'immissione di merci estere in magazzini della zona franca destinati esclusivamente al deposito di merci nazionali o nazionalizzate;

b) il trasporto delle merci estere per strada non permessa quando sia provato il proposito di introdurle in frode;

c) il deposito di merci estere nella zona franca, in località, in quantità e per qualità non permesse o diverse dal dichiarato;

d) l'introduzione nella zona franca di merci in genere di cui non sia consentito l'ingresso, in esenzione doganale, ai sensi della presente legge.

ART. 12.

(Norme applicabili).

1. Nelle materie non espressamente regolate dalla presente legge si applicano le disposizioni, con essa compatibili, vigenti nell'ordinamento italiano.

2. È abrogata ogni altra disposizione contraria o non compatibile con le disposizioni della presente legge.

ART. 13.

(Pubblicazione delle norme regolamentari).

1. Le norme regolamentari in vigore della zona franca e le tariffe devono essere

pubblicate ai sensi della legislazione vigente.

ART. 14.

(Decorrenza dell'esercizio sociale della zona franca).

1. L'esercizio sociale della zona franca decorre dal 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 15.

(Regolamento di attuazione).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica è emanato il relativo regolamento di attuazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

ART. 16.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-4369
Lire 500